

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER GARANTIRE SOSTEGNO AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

ART. 1

(Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile)

1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e assicurare la continuità del contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati 70 milioni di euro per l'anno 2019. Conseguentemente sono ridotte del medesimo importo le risorse destinate al Fondo per la riqualificazione delle aree degradate del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2019.

ART. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge, al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e assicurare la continuità del contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, prevede un incremento di 70 milioni di euro, per l'anno 2019, del Fondo nazionale per il servizio civile. Con il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal successivo decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43, è stato istituito il servizio civile "universale" (nella precedente normativa il riferimento era al servizio civile "nazionale") finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. I settori di intervento in cui si realizzano le finalità del servizio civile universale sono: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero. Alla base della programmazione del servizio civile universale è collocato un Piano triennale, modulato per Piani annuali; tali Piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti per settore e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e intesa della Conferenza Stato-Regioni. Il Piano triennale è attuato mediante programmi di intervento proposti dagli enti di servizio civile universale; detti programmi si articolano, a loro volta, in progetti. Il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito dalla legge n. 230 del 1998, è quantificato annualmente dalla legge di

bilancio dello Stato. La dotazione finanziaria del 2019, già incrementata di 50 milioni di euro in sede di legge di bilancio per il 2019, con l'ulteriore incremento di €70 milioni, stanziati dal presente disegno di legge è pari ad euro €258,1 milioni. Agli oneri derivanti dalla stessa, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri complessivamente destinate al Fondo per le aree degradate per l'anno 2019 ("Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate").

RELAZIONE TECNICA

La proposta normativa prevede che al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230 e successive modificazioni, siano assegnate ulteriori risorse pari a 70.000.000 euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dalla stessa, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri complessivamente destinate al Fondo per le aree degradate per l'anno 2019. In particolare, si tratta delle risorse appostate sul capitolo 494 "Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le parti opportunità. Il capitolo in questione presenta una disponibilità di competenza, al netto degli accantonamenti e delle somme impegnate per l'anno 2019, pari ad €28.640.107,00 sul Piano gestionale 1 "Fondo piano nazionale aree degradate" e di €90.936.424,11 sul Piano gestionale 30 – "Riporto anno precedente".

Le risorse appostate sul citato capitolo 494, anche negli anni precedenti all'esercizio in corso, sono state previste per finanziare il "bando per la presentazione di proposte per la predisposizione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", approvato con dPCM 15 ottobre 2015. Il predetto bando aveva previsto che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fossero individuati i progetti ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i soggetti promotori dei progetti medesimi. Al riguardo, con dPCM del 6 giugno 2017, sono stati inseriti nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate e finanziati i progetti presentati dagli enti beneficiari contrassegnati dal numero 1 al numero 46. Nel corso del 2017 sono state pertanto impegnate le risorse necessarie a finanziare tali progetti. Sono tuttora in corso le procedure amministrative volte alla definizione delle convenzioni e dei conseguenti adempimenti con gli enti beneficiari. Successivamente al citato d.P.C.M. 6 giugno 2017 non sono stati individuati ulteriori progetti finanziabili, né impegnate ulteriori risorse relative al predetto bando del 2015, né sono stati emanati ulteriori bandi.

All'esito del trasferimento delle risorse di cui al presente disegno di legge, residueranno per l'anno 2019 disponibili sul capitolo 49.576.531 di euro che, unitamente alle risorse previste nel bilancio di previsione per gli anni 2020- 2021, potranno eventualmente essere destinati ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato d.P.C.M. 6 giugno 2017 per finanziare, a seguito dell'adozione di apposito provvedimento, ulteriori enti tra quelli già individuati nell'allegato 1 al d.P.C.M. 6 giugno 2017.

Il disegno di legge, pertanto, non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e potrà trovare completa copertura nella disponibilità presente sul capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri 494, piano gestionale 30.